

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con sentenza n.307/2014 proc. pen n. 409/2013 RG GdP – n.782/2012 R.G.N.R., emessa in data 11 dicembre 2014 (con motivazione depositata in data 22 dicembre 2014), il giudice di pace di Forlì dichiarava la penale responsabilità di BERNARDINI ANTONIO per il reato di cui all'articolo 594 c.p. e lo condannava alla pena di complessive € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno, a favore della parte civile costituita GALIZA LIMA DENISE, che veniva liquidata equitativamente e definitivamente nella somma di € 400,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile liquidate in € 980,00, oltre accessori di legge.

In data 3 febbraio 2015 il BERNARDINI ANTONIO proponeva appello, affermando che le prove addotte a dimostrazione della penale responsabilità dell'imputato erano insufficienti e contraddittorie, che erano stati indebitamente revocati i testi a discarico dell'imputato e che l'entità della la pena e de risarcimento del danno concesso era eccessivo; veniva altresì richiesta l'assunzione di nuovi mezzi istruttori.

L'articolo 1 del dlgs.7/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha abrogato l'articolo 594 c.p., stabilendo altresì all'art.4 comma 1 che *“soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore ed il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”; nonché, in ordine alla medesima originaria fattispecie di reato, al comma 4, che “soggiace alla sanzione pecuniaria civile da € 200,00 ad € 12.000,00 chi commette il fatto di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone”.*

Ai sensi dell'articolo 8 dlgs.cit., *“le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione del risarcimento del danno”; e ancora, all'articolo 12 del medesimo testo normativo, “le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.*

Ne consegue che deve addivenirsi all'esito assolutorio del giudizio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.

Proprio in ordine alla sorte delle statuizioni civili è intervenuta l'ordinanza della Cassazione Penale sezione V n.7125 del 9 febbraio 2016, con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della revoca in appello delle statuizioni pronunciate con la sentenza di primo grado a favore della parte civile, nel caso in cui il giudice di prime cure avesse condannato l'imputato per il reato di cui all'articolo 594 c.p..

Secondo tale pronuncia, *“nel giudizio di impugnazione, venendo meno la possibilità di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrebbero essere revocate le statuizioni civili adottate in quelli di merito. (...) Né tali conclusioni sembrerebbero messe in discussione dal fatto che, in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione (ipotesi in cui parimenti non si forma il giudicato penale di responsabilità), al giudice dell'appello e a quello di legittimità sia attribuito il potere di decidere l'impugnazione ai*

soli fini civili e che al primo sia riconosciuto altresì quello di accogliere il gravame della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado condannando ai soli effetti civili l'imputato per la prima volta nel giudizio d'appello. Infatti quelle che costituiscono delle sostanziali deroghe alla regola generale evocata in precedenza trovano il loro titolo di legittimazione, come noto, nelle espresse previsioni di cui, rispettivamente, agli artt. 578 e 576 c.p.p.. Il difetto di una analoga previsione anche per il caso dell'abrogatio cum abolitio sembra dunque confermare a contrario la suddetta regola".

Ancora, in base all'ordinanza n.7125 cit., *"la Corte Costituzionale ha ripetutamente sottolineato "come l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile [...], e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi".*

Non si ritengono viceversa condivisibili le perplessità che, sempre nella predetta ordinanza, avevano originariamente spinto il giudice di legittimità a rimettere la sopra ricordata questione alle Sezioni Unite: in particolare, la revoca delle statuizioni civili non può essere nel caso di specie esclusa, a motivo del carattere afflittivo indubbiamente mantenuto dalle sanzioni pecuniarie civili, introdotte dal dlgs.7/2016 in luogo delle originarie fattispecie penali.

Infatti, l'unica norma che prevede la decisione del giudice dell'impugnazione, "ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili", è l'articolo 9 comma 3 dlgs.8/2016: si tratta con evidenza di previsione affatto diversa, rispetto a quelle che disciplinano la depenalizzazione della fattispecie di cui all'articolo 594 c.p. e che sono viceversa contenute nel dlgs.7/2016.

Né pare praticabile nel caso di specie un'applicazione analogica dell'articolo 9 comma 3 cit., giustificata dalla sostanziale uniformità e contestualità del complessivo intervento di depenalizzazione posto in essere con i due decreti legislativi 7 ed 8 cit.: la predetta disposizione, come ricordato dallo stesso organo remittente, *"non trova riscontro nei precedenti interventi di depenalizzazione"*; trattasi dunque di norma eccezionale, che non può quindi essere applicata oltre quanto in essa espressamente previsto (l'articolo 9, al comma 1, chiarisce che oggetto della disposizione sono i casi "previsti dall'articolo 8 comma 1" del dlgs.8/2016) e che non consente dunque di ipotizzare agevolmente una lacuna involontaria del legislatore.

Quanto alla considerazione che un trattamento difforme delle fattispecie previste nei due decreti comporterebbe, proprio a motivo della unicità di *ratio* sottesa all'intervento legislativo, una *"irragionevole selettività"*, vi è da dire che, proprio sulla base dei summenzionati orientamenti della giurisprudenza costituzionale, non pare di per sé irragionevole una previsione normativa che mantenga inalterato il carattere ancillare dell'azione civile, rispetto al processo penale ove la stessa sia stata, per autonoma e sempre revocabile scelta di parte, esercitata; mentre sul carattere eventualmente irragionevole della previsione di cui all'articolo 9 comma 3 cit. non è dato in questa sede pronunciarsi. Sarebbe dunque singolare addivenire ad interpretazioni additive di un testo di legge sul quale, per questa parte, non si ritiene in questa sede di muovere censure.

Infine, non può ritenersi che il “giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno” sia, seppure solo nel regime transitorio di applicazione della nuova normativa, il giudice penale: si deve infatti tenere presente come l’azione per il risarcimento del danno è, in assenza di una fattispecie penalmente rilevante, azione squisitamente civilistica; né è stato previsto nel caso di specie una puntuale normativa transitoria, che modifichi le generali attribuzioni del giudice civile, nel caso in cui alla pretesa risarcitoria riguardi uno degli illeciti civili introdotti dalle nuove disposizioni.

PQM

Il tribunale di Forlì, in composizione monocratica ed in grado di appello, letti ed applicati gli artt.39 dlgs.274/2000, 530 605 c.p.p., in riforma dell’impugnata sentenza assolve BERNARDINI ANTONIO dal reato a lui ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Forlì 31 marzo 2016

Il giudice
d.ssa Antonella Zatini

